

N° SENT

N° RGAC

N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile- Impresa 1 (già Terza Sezione Civile - Sezione Tribunale delle Imprese – I 3), composto da

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. Stefano Cardinali Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 64095, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2018 e vertente

TRA

FALLIMENTO CENTRO SUD PREFABBRICATI S.P.A. in liquidazione, in persona del curatore,

elettivamente domiciliato a Roma, viale Regina Margherita n° 217, scala D, piano 3, interno 5, presso lo studio dell'avv.to Filippo Falivene del Foro di Rieti, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

ATTORE

E

ALBERI Rolando,

1



elettivamente domiciliato a Rieti, via Salaria per Roma n° 6, presso lo studio dell'avv. Laura Pitoni, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta nella fase di riassunzione,

E

SAPONARO Giovambattista,

elettivamente domiciliato a Rieti, via Salaria per Roma n° 6, presso lo studio dell'avv. Luca Pizzoli, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta nella fase di riassunzione,

E

ACCICA SILVANA, nella qualità di erede di Di Paolo Arnaldo,

elettivamente domiciliata a Rieti, via Salaria per Roma n° 6, presso lo studio dell'avv. Laura Pitoni, da cui è rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta nella fase di riassunzione,

E

CONFORTI Silvio,

elettivamente domiciliato a Rieti, via Salaria per Roma n° 6, presso lo studio dell'avv.to Luca Pizzoli del Foro di Rieti, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale apposta a margine dell'originaria comparsa di risposta,

E

ALIZZI Caterina, STRETTI Andrea e STRETTI Lisa, in qualità di eredi di Stetti Riccardo,

elettivamente domiciliati a Roma, piazza Giuseppe Verdi n. 9, presso lo studio dell'avv.to Gianluca Formichetti, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Marcello Tajani del Foro di Milano e Giovanni Fontana del Foro di Rieti in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta a seguito di riassunzione,

E

STRETTI Chiara, in qualità di erede di Stetti Riccardo,

2

elettivamente domiciliata a Roma, piazza Giuseppe Verdi n. 9, presso lo studio dell'avv.to Gianluca Formichetti, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Marcello Tajani del Foro di Milano e Giovanni Fontana del Foro di Rieti in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta a seguito di riassunzione,

E

STRETTI Silvia e STRETTI Paolo, in qualità di eredi di Stretti Riccardo, elettivamente domiciliati a Milano, corso Magenta n° 76, presso lo studio dell'avv.to Paola Scotti Camuzzi, da cui sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale su fogli separati allegati alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione,

E

PACI Orazio, SORGI Angela, MAMMOLI Francesco e COSSATO Francesco, elettivamente domiciliati a Rieti, via Contigliano n° 15, presso lo studio dell'avv.to Mariella Cari del Foro di Rieti, da cui sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale a margine dell'originaria comparsa di risposta

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE

E

DI PAOLO Diego, in qualità di erede di Di Paolo Arnaldo,

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 146 l.f. nei confronti di amministratori e sindaci di S.p.a..

CONCLUSIONI:

per la curatela attrice (verbale di udienza di p.c. del 9/7/2018): “ ... l'avv.to De Nigris conclude come da separato foglio di p.c., già depositato in pct. ... (*Voglia il Tribunale adito, per i motivi esposti, respinte tutte le eccezioni avversarie: a) accertare e dichiarare che il Dott. ROLANDO ALBERI dal 2006 al 2009 ha rivestito il ruolo di amministratore di fatto della CENTRO SUD PREFABBRICATI S.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza n° 8/2012 del 10.07.2012 del Tribunale di Rieti; b) accertare e dichiarare che i signori Dott. ROLANDO ALBERI (quale*

3

amministratore di fatto), Ing. GIOVAMBATTISTA SAPONARO, SILVIO CONFORTI, ARNALDO DI PAOLO, quali componenti del C.d.A. nel periodo compreso tra l'anno 2005 e l'anno 2009, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, si sono resi inadempienti agli obblighi su di essi gravanti in qualità di amministratori e sono pertanto solidalmente responsabili ex artt. 2392, 2394, nonché ex artt. 2394 bis c.c. e 146 L.F., per i danni subiti dalla Società e/o dai creditori sociali; c) per l'effetto, condannare i convenuti Dott. ROLANDO ALBERI, Ing. GIOVAMBATTISTA SAPONARO e SILVIO CONFORTI, o chi di ragione, in solido, nelle dedotte qualità e cariche, nonché per quanto riguarda gli eredi del signor ARNALDO DI PAOLO (SILVIA ACCICA e DIEGO DI PAOLO) nei limiti delle rispettive quote ereditarie, al risarcimento di tutti i danni cagionati nella indicata veste alla Società e/o ai creditori sociali, danni che si quantificano in complessivi € 81.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta per ciascuno di tali convenuti provata o di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria; d) dichiarare estinto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., il giudizio tra la Curatela attrice limitatamente ai convenuti Rag. ORAZIO PACI, Rag. ANGELA SORGI, Rag. FRANCESCO MAMMOLI e Dott. FRANCESCO COSSATO, e di tutti gli eredi del signor RICCARDO STRETTI (CATERINA ALIZZI, SILVIA STRETTI, PAOLO STRETTI, ANDREA STRETTI, LISA STRETTI e CHIARA STRETTI), o, in via subordinata, dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dei medesimi; in ogni caso con integrale compensazione delle spese di lite tra la Curatela attrice e tutti i soggetti di cui al presente capo. Con vittoria di competenze, onorari e spese di lite, anche non ripetibili, nei confronti di tutti gli altri convenuti'). . . Contesta le conclusioni di tutti i convenuti con i quali non è intercorso accordo transattivo, chiede lo stralcio della sentenza n° 632/2017 depositata unitamente alle conclusioni dal convenuto Saponaro; si tratta infatti di produzione tardiva, essendo stata la stessa pubblicata dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e cioè l'11/9/2017 ed avrebbe dovuto essere prodotta previa autorizzazione nella prima udienza successiva e cioè in quella dell'11/6/2018. ...";

per i convenuti Accica, Alberi, Saponaro e Conforti (verbale dell'udienza di p.c.): “ ... L'abogado Scioli conclude come da separati fogli di p.c. già depositati in pct, da aversi qui richiamati; contesta le avverse deduzioni di parte attrice. ...” e pertanto

per la convenuta Accica: “... nell'interesse della Sig.ra Silvana Accica, nella sua qualità di erede del de cuius Di Paolo Arnaldo, preso atto delle transazioni depositate, rileva, preliminarmente, come la transazione intervenuta tra gli eredi del de cuius Ing. Riccardo Stretti (Caterina Alizzi, Silvia Stretti, Paolo Stretti, Andrea Stretti, Lisa Stretti, Chiara Stretti) e la Curatela del Fallimento, risulti, per suo contenuto oggettivo, transazione estintiva dell'intero preteso e residuo debito controverso, dichiara, ad ogni effetto di volerne profittare e, così la Sig.ra Silvana Accica chiede e conclude, in via pregiudiziale ed assorbente, perché sia dichiarata cessata la materia del contendere, anche relativamente alla posizione del concludente, con definitiva compensazione delle spese di lite. In via alternativa e gradata, nell'eventualità che la detta transazione sia interpretata come transazione parziale, volta ad estinguere unicamente la posizione degli eredi del de cuius Stretti Riccardo, la Sig.ra Silvana Accica, come sopra patrocinata, chiede e conclude comunque, perché sia dato atto, preliminarmente, dal Tribunale adito che la detta transazione, così come la transazione stipulata dagli altri convenuti (Rag. Orazio Paci, Rag. Angela Sorgi, Rag. Francesco Mammoli, Dr. Francesco Cossato) ha comunque determinato l'estinzione delle quote del debito controverso facenti capo ai convenuti che le transazioni stesse hanno stipulato, sicché di dette transazioni deve comunque tenersi conto ai fini della riduzione del debito controverso ed oggetto di causa in misura proporzionale alle quote, di detto debito, facenti capo ai convenuti che hanno transatto, e, così ridotto e rideterminato il debito controverso, chiede e conclude per l'integrale accoglimento delle eccezioni e difese tutte svolte dalla concludente e il definitivo accoglimento, così, delle conclusioni dalla stessa già rassegnate nella propria comparsa di costituzione, all'esito della riassunzione del giudizio nei suoi confronti notificata,

conclusioni che, anche sulla scorta ed in forza delle puntualizzazioni di cui alla memoria ex art.183 co.6 n.1) cpc depositata dalla deducente difesa, debbono intendersi, così, in questa sede, integralmente e ricettiziamente richiamate e trascritte (e vengono, così, qui di seguito, per comodità riportate: *“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, e in accoglimento delle eccezioni, ragioni e delle deduzioni tutte di cui al presente atto: 1) preliminarmente ed in rito ritenere e dichiarare, per intervenuta rinuncia agli atti del presente giudizio e relativa accettazione, quanto alla posizione del concludente e all’azione nei suoi confronti proposta, estinto il relativo giudizio, e, per l’effetto, pronunciare, con ordinanza non impugnabile, condanna della parte attrice alle spese tutte di lite, contestualmente procedendo alla relativa liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.306 cpc; 2) in via alternativa e gradata, ritenere e dichiarare inammissibile, ovvero e comunque nulla, per carenza di legittimazione passiva del concludente, rispetto all’azione esercitata, la citazione e l’azione con la stessa promossa; 3) in via subordinata, e sempre pregiudizialmente ed in rito, ritenere e dichiarare la nullità della citazione introduttiva di lite, ai sensi e per gli effetti dell’art.164 co.4 e 5 cpc, adottando ogni consequenziale statuizione, come in premessa precisata; 4) in via ancora più subordinata e nel merito, rigettare la domanda di cui alla citazione e le relative conclusioni e pretese tutte, riconoscendole, in via progressivamente gradata, inammissibili, prescritte, infondate in fatto e diritto, non provate; 5) condannare parte attrice, secondo soccombenza, alle spese tutte di lite, maggiorate di rimborso forfetario, cap ed iva di legge”*. Ribadisce, ad ogni buon fine, di non accettare il contraddittorio su mutamenti e/o ampliamenti dell’oggetto del giudizio introdotti con le conclusioni ex adverso rassegnate da parte attrice”;

per il convenuto Alberi: “ ... nell’interesse del Dr. Rolando Alberi, preso atto delle transazioni depositate, si rileva, preliminarmente, come la transazione intervenuta tra gli eredi del de cuius Ing. Riccardo Stretti (Caterina Alizzi, Silvia Stretti, Paolo Stretti, Andrea Stretti, Lisa Stretti, Chiara Stretti) e la Curatela del Fallimento, risulti,

per suo contenuto oggettivo, transazione estintiva dell'intero preteso e residuo debito controverso, dichiara, ad ogni effetto di volerne profittare e, così il Dr. Rolando Alberi chiede e conclude, in via pregiudiziale ed assorbente, perché sia dichiarata cessata la materia del contendere, anche relativamente alla posizione del concludente, con definitiva compensazione delle spese di lite. In via alternativa e gradata, nell'eventualità che la detta transazione sia interpretata come transazione parziale, volta ad estinguere unicamente la posizione degli eredi del de cuius Stretti Riccardo, il Dr. Rolando Alberi, come sopra patrocinato, chiede e conclude comunque, perché sia dato atto, preliminarmente, dal Tribunale adito che la detta transazione, così come la transazione stipulata dagli altri convenuti (Rag. Orazio Paci, Rag. Angela Sorgi, Rag. Francesco Mammoli, Dr. Francesco Cossato) ha comunque determinato l'estinzione delle quote del debito controverso facenti capo ai convenuti che le transazioni stesse hanno stipulato, sicché di dette transazioni deve comunque tenersi conto ai fini della riduzione del debito controverso ed oggetto di causa in misura proporzionale alle quote, di detto debito, facenti capo ai convenuti che hanno transatto, e, così ridotto e rideterminato il debito controverso, chiede e conclude per l'integrale accoglimento delle eccezioni e difese tutte svolte dal concludente e il definitivo accoglimento, così, delle conclusioni dallo stesso rassegnate nella memoria ex art.183 co.6 n.1) cpc, conclusioni che debbono intendersi, in questa sede, integralmente e ricettivamente richiamate e trascritte (e, così, qui di seguito, per comodità, riportate: *“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, e in accoglimento delle eccezioni, ragioni e delle deduzioni tutte di cui al presente atto: 1) preliminarmente ed in rito ritenere e dichiarare, per intervenuta rinuncia agli atti del presente giudizio e relativa accettazione, quanto alla posizione del concludente e all'azione nei suoi confronti proposta, estinto il relativo giudizio, e, per l'effetto, pronunciare, con ordinanza non impugnabile, condanna della parte attrice alle spese tutte di lite, contestualmente procedendo alla relativa liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.306 cpc; 2) in via alternativa e gradata, ritenere e dichiarare*

inammissibile, ovvero e comunque nulla, per carenza di legittimazione passiva del concludente, rispetto all'azione esercitata, la citazione e l'azione con la stessa promossa dalla Curatela attrice, rigettando la domanda avente ad oggetto accertamento e declaratoria dell'assunzione, da parte dello stesso concludente, del ruolo di amministratore della Centro Sud Prefabbricato spa, poi fallita; 3) in via subordinata, e sempre pregiudizialmente ed in rito, ritenere e dichiarare la nullità della citazione introduttiva di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art.164 co.4 e 5 cpc, adottando ogni conseguenziale statuizione, come in premessa precisato; 4) in via ancora più subordinata e nel merito, rigettare la domanda di cui alla citazione e le relative conclusioni e pretese tutte, riconoscendole, in via progressivamente gradata, inammissibili, prescritte, infondate in fatto e diritto, non provate; 5) condannare parte attrice, secondo soccombenza, alle spese tutte di lite, maggiorate di rimborso forfetario, cap ed iva di legge”). In via ulteriormente gradata, nella denegata eventualità di non accoglimento allo stato, delle conclusioni di merito, come sopra rassegnate e richiamate, il Dr. Rolando Alberi chiede e conclude perché, previa revoca di ogni diverso e contrario provvedimento, sia disposta ammissione ed espletamento delle prove orali richieste dal concludente nella propria memoria ex art.183 co.6 n.2) cpc, in funzione, all'esito, del definitivo accoglimento delle conclusioni di merito, come sopra rassegnate. Ribadisce, ad ogni buon fine, di non accettare il contraddittorio su mutamenti e/o ampliamenti dell'oggetto del giudizio introdotti con le conclusioni ex adverso rassegnate da parte attrice. ...”;

per il convenuto Saponaro: “ ... Sempre in via preliminare, l'Avv. Luca Pizzoli tiene ferma la propria richiesta di essere autorizzato a produrre in giudizio la sentenza n.632/2017 pubblicata l'11.9.2017, definitiva del primo grado del giudizio civile n. 2045/2014 RG Tribunale di Rieti, sentenza avverso la quale la Curatela ha instaurato giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, sentenza rilevante e sopravvenuta nelle more del giudizio, che si allega al presente atto. Fermo tutto quanto dedotto ed allegato, nell'interesse dell'Ing. Giovambattista Saponaro, preso

atto delle transazioni depositate, si rileva, preliminarmente, come la transazione intervenuta tra gli eredi del de cuius Ing. Riccardo Stretti (Caterina Alizzi, Silvia Stretti, Paolo Stretti, Andrea Stretti, Lisa Stretti, Chiara Stretti) e la Curatela del Fallimento, risulti, per suo contenuto oggettivo, transazione estintiva dell'intero preteso e residuo debito controverso, di tal che l'Ing. Saponaro dichiara, ad ogni effetto di volerne profittare e, così l'Ing. Giovambattista Saponaro chiede e conclude, in via pregiudiziale ed assorbente, perché sia dichiarata cessata la materia del contendere, anche relativamente alla posizione del concludente, con definitiva compensazione delle spese di lite. In via alternativa e gradata, nell'eventualità che la detta transazione sia interpretata come transazione parziale, volta ad estinguere unicamente la posizione degli eredi del de cuius Stretti Riccardo, l'Ing. Giovambattista Saponaro, come sopra patrocinato, chiede e conclude comunque, perché sia dato atto, preliminarmente, dal Tribunale adito che la detta transazione, così come la transazione stipulata dagli altri convenuti (Rag. Orazio Paci, Rag. Angela Sorgi, Rag. Francesco Mammoli, Dr. Francesco Cossato) ha comunque determinato l'estinzione delle quote del debito controverso facenti capo ai convenuti che le transazioni stesse hanno stipulato, sicché di dette transazioni deve comunque tenersi conto ai fini della riduzione del debito controverso ed oggetto di causa in misura proporzionale alle quote, di detto debito, facenti capo ai convenuti che hanno transatto, e, così ridotto e rideterminato il debito controverso, chiede e conclude per l'integrale accoglimento delle eccezioni e difese tutte svolte dal concludente e il definitivo accoglimento, così, delle conclusioni dallo stesso rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, conclusioni che, così come puntualizzate nella memoria ex art.183 co.6 n.1) cpc dalla difesa del concludente licenziata, debbono intendersi, in questa sede, integralmente e ricettivamente richiamate e trascritte (e, così, qui di seguito, riportate: *“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, e in accoglimento delle eccezioni, ragioni e delle deduzioni tutte di cui al presente atto: 1) preliminarmente ed in rito, ritenere e*

dichiarare la nullità della citazione introduttiva di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art.164 co.4 e 5 cpc, adottando ogni conseguenziale statuizione, come in premessa precisata; 2) in via ancora più subordinata e nel merito, rigettare la domanda di cui alla citazione e le relative conclusioni e pretese tutte, riconoscendole, in via progressivamente gradata, inammissibili, prescritte, infondate in fatto e diritto, non provate; condannare parte attrice, secondo soccombenza, alle spese tutte di lite, maggiorate di rimborso forfetario, cap ed iva di legge". In via ulteriormente gradata, nella denegata eventualità di non accoglimento allo stato, delle conclusioni di merito, come sopra rassegnate e richiamate, l'Ing. Giovambattista Saponaro chiede e conclude perché, previa revoca di ogni diverso e contrario provvedimento, sia disposta ammissione ed espletamento delle prove orali richieste dal concludente nella propria memoria ex art.183 co.6 n.2) cpc, in funzione, all'esito, del definitivo accoglimento delle conclusioni di merito, come sopra rassegnate. Ribadisce, ad ogni buon fine, di non accettare il contraddittorio su mutamenti e/o ampliamenti dell'oggetto del giudizio introdotti con le conclusioni ex adverso rassegnate da parte attrice. ...";

per il convenuto Conforti: “ ... nell'interesse del Sig. Silvio Conforti, l'Avv. Luca Pizzoli preso atto dell'adempimento all'ordine di esibizione, emanato a carico della Curatela attrice, in ordine all'ulteriore accordo transattivo dalla stessa stipulato, con i detti eredi della parte originaria del giudizio, Ing. Riccardo Stretti, accordo transattivo per scrittura privata che risulta comunque essere stato acquisito, su ordine del Giudice, nel giudizio rubricato al n.74885/2014 RGC Tribunale di Roma Sez. Imprese, giudizio pendente tra le stesse identiche parti del presente giudizio ed avente, come da sempre rilevato, lo stesso identico oggetto (soltanto ampliato con l'allegazione di ulteriori pretesi titoli di responsabilità), precisa nei termini che seguono le conclusioni per il proprio patrocinato. Fermo tutto quanto dedotto ed allegato, nell'interesse del Sig. Silvio Conforti, preso atto delle transazioni depositate, si rileva, preliminarmente, come la transazione, così come oggi prodotta e non

contestata, intervenuta tra gli eredi del de cuius Ing. Riccardo Stretti (Caterina Alizzi, Silvia Stretti, Paolo Stretti, Andrea Stretti, Lisa Stretti, Chiara Stretti) e la Curatela del Fallimento, risulti, per suo contenuto oggettivo, transazione estintiva dell'intero preteso e residuo debito controverso, dichiara, ad ogni effetto di volerne profittare e, così il Sig. Silvio Conforti chiede e conclude, in via pregiudiziale ed assorbente, perché sia dichiarata cessata la materia del contendere, anche relativamente alla posizione del concludente, con definitiva compensazione delle spese di lite. In via alternativa e gradata, nell'eventualità che la detta transazione sia interpretata come transazione parziale, volta ad estinguere unicamente la posizione degli eredi del de cuius Stretti Riccardo, il Sig. Silvio Conforti, come sopra patrocinato, chiede e conclude comunque, perché sia dato atto, preliminarmente, dal Tribunale adito che la detta transazione, così come la transazione stipulata dagli altri convenuti (Rag. Orazio Paci, Rag. Angela Sorgi, Rag. Francesco Mammoli, Dr. Francesco Cossato) ha comunque determinato l'estinzione delle quote del debito controverso facenti capo ai convenuti che le transazioni stesse hanno stipulato, sicché di dette transazioni deve comunque tenersi conto ai fini della riduzione del debito controverso ed oggetto di causa in misura proporzionale alle quote, di detto debito, facenti capo ai convenuti che hanno transatto, e, così ridotto e rideterminato il debito controverso, chiede e conclude per l'integrale accoglimento delle eccezioni e difese tutte svolte dal concludente e il definitivo accoglimento, così, delle conclusioni dallo stesso rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, concludente, conclusioni che debbono intendersi, in questa sede, integralmente e ricettivamente richiamate e trascritte (e, così, qui di seguito, riportate: *“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, e in accoglimento delle eccezioni, ragioni e delle deduzioni tutte di cui al presente atto: 1) preliminarmente, ed in rito, dichiarare, per intervenuta rinuncia di parte attrice agli atti del presente giudizio e rituale accettazione di detta rinuncia da parte del convenuto concludente, estinto il presente giudizio, e, per l'effetto, condannare, con ordinanza non impugnabile, parte*

attrice alle spese tutte di lite, contestualmente procedendo alla relativa liquidazione, in favore dello stesso convenuto concludente, ai sensi e per gli effetti dell'art.306 cpc; 2)in via subordinata, e sempre pregiudizialmente, ed in rito, ritenere e dichiarare la nullità della citazione introduttiva di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art.164 co.4 e 5 cpc, adottando ogni consequenziale statuizione, come in premessa precisata; 2) in via ancora più subordinata, e nel merito, rigettare la domanda di cui alla citazione e le relative conclusioni e pretese tutte, riconoscendole, in via progressivamente gradata, inammissibili, prescritte, infondate in fatto e diritto, non provate; condannare parte attrice, secondo soccombenza, alle spese tutte di lite, maggiorate di rimborso forfetario, cap ed iva di legge”). In via ulteriormente gradata, nella denegata eventualità di non accoglimento allo stato, delle conclusioni di merito, come sopra rassegnate e richiamate, il Sig. Silvio Conforti chiede e conclude perché, previa revoca di ogni diverso e contrario provvedimento, sia disposta ammissione ed espletamento delle prove orali richieste dal concludente nella propria memoria ex art.183 co.6 n.2) cpc, in funzione, all'esito, del definitivo accoglimento delle conclusioni di merito, come sopra rassegnate. Ribadisce, ad ogni buon fine, di non accettare il contraddittorio su mutamenti e/o ampliamenti dell'oggetto del giudizio introdotti con le conclusioni ex adverso rassegnate da parte attrice”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato ai convenuti, il Fallimento della Centro Sud Prefabbricati S.p.a. – in liquidazione, richiamato l'atto di citazione a suo tempo proposto davanti al Tribunale di Rieti, dichiaratosi incompetente a favore appunto del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle imprese, ha agito, ai sensi degli artt. 2392, 2394, 2407 e 2394 bis c.c. e dell'art. 146 l.f., nei confronti dei membri del CdA (Giovambattista Saponaro, Riccardo Stretti, Silvio Conforti) e del Collegio Sindacale (Orazio Paci, Francesco Mammoli, Francesco Cossato, sostituito da Sorgi Angela dal 9/12/2008) per il triennio 2005/2007 e per il successivo triennio 2007/2009 nonché nei confronti di

Alberi Rolando, quale amministratore di fatto, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni sofferti dalla società, indicati nella misura di 710.230,00 euro, di cui 610.230,00 euro a titolo di danno patrimoniale. In particolare, la curatela allegava che società, dopo decenni di esercizi conclusi con utili di bilancio (fino all'esercizio 2007), negli ultimi due esercizi (2008 e 2009) aveva accumulato ingenti perdite, tali da azzerare *in toto* il capitale sociale, senza che vi fosse stata alcuna iniziativa ex art. 2482 ter c.c., con le conseguenze derivanti dall'art. 2484, 1° comma, n° 4 c.c.; che, a seguito di delibera del CdA del 4/12/2009, era stata presentata domanda di concordato con cessione dei beni, omologato dal Tribunale di Rieti con provvedimento del 20/7/2010, ma poi risolto con decreto 10-24/7/2012 e successiva dichiarazione di fallimento del 10-25/7/2012; che in particolare, a seguito di verifica della GdF nel corso del 2009, era emerso che nell'anno 2006 la società aveva contabilizzato costi per 355.000,00 euro per la sistemazione di un terreno, ma non documentati, con conseguente plusvalenza tassabile per pari importo; che nell'anno 2007 la società aveva riportato in contabilità fatture per costi ritenuti indeducibili per 128.630,00 euro di imponibile e per 25.431,80 euro di IVA, indebitamente detratta; che inoltre negli anni 2007 / 2008 la società aveva emesso fatture per il saldo di stati di avanzamento di lavori appaltati alla controllante Tecnodrill Costruzioni Speciali S.r.l. in liquidazione per la realizzazione di un capannone industriale oggetto di contratto di leasing *ad erigendum* con Intesa Leasing S.p.a., in assenza del compimento delle relative opere, al solo scopo di ottenere acconti dalla Intesa Leasing S.p.a., ritenute dalla G.d.F. oggettivamente relative ad operazioni inesistenti per complessivi € 1.846.500,00; che aveva altresì omissso la tenuta della contabilità di magazzino, in violazione della prescrizione di cui all'art. 14 lettera d) D.P.R. n° 600/1973; che aveva irregolarmente appostato in contabilità la costituzione di due depositi per polizze fideiussorie emesse da AXA Assicurazioni S.p.a., in realtà mai costituite, giacché, contrariamente a quanto indicato in contabilità, la predetta società, anziché costituire depositi cauzionali, aveva elargito al Presidente del Cda., ing.

Saponaro, il controvalore di due polizze vita, che questi aveva stipulato come contraente diretto e che la Compagnia aveva quindi accettato come garanzia delle polizze fideiussorie emesse in favore di terzi (rispettivamente Curatela del Fallimento GEIM per 157.328,80 euro e Ministero dello Sviluppo Economico per 216.082,21 euro), con la conseguenza che la somma appostata come deposito cauzionale (190.000,00 euro) era, in realtà, un credito della società nei confronti dell'ing. Saponaro; che la società aveva effettuato scritturazioni incongruenti nel mastro di cassa (conto 5K20000) con erronea emergenza di un saldo negativo di 6.737,99 euro, nel periodo 22/5 - 11/6/2009; che infine, nell'imminenza della messa in liquidazione e della domanda di concordato preventivo, la società aveva ceduto alla Mancini Sollevamenti S.r.l. un credito, vantato nei confronti di un terzo (Consorzio Etruria S.c.a r.l.), per 211.935,00 euro; che pertanto la condotta di *mala gestio* degli amministratori aveva causato un danno patrimoniale di 610.230,00 euro, così determinato: 208.295,00 euro per le sanzioni irrogate con due avvisi di accertamento emessi sulla base del verbale ispettivo della GdF; 190.000,00 euro pari all'importo indebitamente contabilizzato come deposito cauzionale ed effettivamente elargito all'ing. Saponaro per la costituzione di polizze vita e 211.935,00 euro pari al credito ceduto alla Mancini Sollevamenti S.r.l.; che le predette condotte integravano violazione degli obblighi di diligenza, nonché degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale da parte di amministratori e sindaci, con conseguente loro responsabilità, sia ex artt. 2392 – 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità) che ex art. 2394 c.c. (azione dei creditori sociali); che inoltre andava accertata e dichiarata la responsabilità, quale amministratore di fatto, di Alberi Ronaldo, che aveva ricoperto formalmente l'incarico di consulente esterno della società; che andava accertata e dichiarata anche la responsabilità dei membri del Collegio sindacale in carica nel periodo 2005-2009, in quanto non avevano diligentemente controllato l'operato degli amministratori. Tanto premesso, la curatela aveva concluso in citazione per la condanna solidale di tutti i convenuti al pagamento

della complessiva somma di 710.230,00 euro, di cui 100.000,00 euro per danni non patrimoniali. Come detto, all'udienza di p.c., la curatela, dando atto degli intervenuti accordi transattivi con parte dei convenuti, rassegnava le conclusioni definitive, riportate in epigrafe.

All'udienza di prima comparizione, a seguito di riassunzione del giudizio dal Tribunale di Rieti, il procuratore del convenuto Di Paolo Arnaldo dichiarava l'intervenuto decesso del proprio assistito, con richiesta di dichiarazione di interruzione del processo.

A seguito di riassunzione si costituiva in giudizio il convenuto Alberi Rolando, il quale, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio il convenuto Saponaro Giovambattista, il quale, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio anche il convenuto Conforti Silvio, il quale, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituivano in giudizio i convenuti Alizzi Caterina, Stretti Andrea e Stretti Lisa, in qualità di eredi di Stretti Riccardo, i quali instavano per il rigetto della domanda attrice.

Con distinta comparsa di risposta si costituivano in giudizio, a seguito di riassunzione, Stretti Silvia e Stretti Paolo, in qualità di eredi di Astretti Riccardo, i quali, sollevate alcune eccezioni pregiudiziali e preliminari, concludevano per il rigetto nel merito della domanda attrice.

Si costituivano in giudizio altresì i convenuti Paci Orazio, Mammoli Francesco, Cossato Francesco e Sorgi Angela, membri del Collegio Sindacale, i quali instavano per il rigetto della domanda attrice.

A seguito di chiamata da parte della convenuta Sorgi si costituiva nuovamente la terza chiamata Assicuratori dei Lloyd's, la quale concludeva per il rigetto della domanda di garanzia, per il rigetto della domanda della curatela nei confronti della chiamante e, in subordine, per la riduzione dell'eventuale responsabilità.

Alla luce della dichiarazione del procuratore di Di Paolo Arnaldo, all'udienza di prima comparizione del 14/3/2016 la causa veniva interrotta.

A seguito di ricorso in riassunzione, depositato in data 29/3/2016 dalla curatela attrice, veniva fissata al 12/9/2016 l'udienza per la ricomparizione delle parti.

Alla predetta udienza del 12/9/2016, il procuratore della curatela, esibito l'originale della relata di notificazione in data 26/4/2016 agli eredi del convenuto Di Paolo, effettuata impersonalmente e collettivamente all'ultimo domicilio del *de cuius*, chiedeva darsi atto della mancata costituzione degli eredi di Di Paolo Arnaldo; veniva disposto conferentemente con la dichiarazione di contumacia degli eredi di Di Paolo Arnaldo.

Erano ricomparsi i procuratori delle altre parti, mentre era concesso termine per la notificazione degli atti di causa a Stretti Chiara, erede di Stretti Riccardo.

Alla successiva udienza del 27/2/2017, preso atto della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese, in relazione alla domanda della convenuta Sorgi Angela nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's, veniva dichiarata l'estinzione del rapporto processuale relativamente alla domanda di manleva di Sorgi Angela nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's con compensazione delle spese di lite; era invece rimessa all'esito la decisione sulla cessazione della materia del contendere quanto al rapporto processuale fra i convenuti Paci, Mammoli, Cossato e Sorgi e la curatela fallimentare. Veniva inoltre dichiarata la contumacia della convenuta Stretti Chiara, con rinvio all'udienza del 12/6/2017 ed assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..

Si costituiva in giudizio Accica Silvana, nella qualità di erede di Di Paolo Arnaldo, già dichiarata contumace, la quale, richiamate le precedenti difese,

concludeva come in epigrafe riportato, mentre rimaneva contumace Di Paolo Diego, quale erede di Di Paolo Arnaldo.

Si costituiva in giudizio anche Stretti Chiara, nella qualità di erede di Stretti Riccardo, già dichiarata contumace, la quale concludeva per il rigetto della domanda attrice.

Negli scritti delle parti si dava atto della pendenza davanti alla stessa Sezione e fra le stesse parti del giudizio rubricato al n° 74885/2014 Rg (dott. Cardinali), avente ad oggetto analoga domanda di risarcimento danni avanzata dalla curatela nei confronti degli stessi soggetti.

Con ordinanza riservata 7/7/2017, preso atto dell'intervenuto accordo transattivo fra la curatela attrice e i convenuti Paci, Mammoli, Cossato e Sorgi (cfr. verbale di udienza del 27/2/2017) e vista l'istanza di alcuni convenuti per la produzione della predetta transazione ai fini delle opportune ulteriori valutazioni e dichiarazioni, era stata disposta la relativa produzione, mentre per il resto la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente rigettata l'istanza ex art. 295 c.p.c. e di riunione ex art. 274 c.p.c. avanzata dalla curatela.

All'udienza di p.c. del 9/7/2018 comparivano solo i procuratori di parte attrice e dei convenuti Accica, Alberi, Saponaro e Conforti, mentre nessuno compariva per i convenuti Alizzi Caterina, Stretti Andrea, Stretti Lisa e Stretti Chiara né per i convenuti Stretti Silvia e Stretti Paolo (tutti eredi di Stretti Riccardo) né per i convenuti Sorgi, Paci, Cossato e Mammoli (componenti del Collegio sindacale); si dà peraltro atto che in data 27/6/2018 risulta depositato foglio di p.c. da parte della difesa dei sindaci, in cui è dato leggere che “ ... L'Avv. Cari, per i convenuti Rag. Orazio Paci, Rag. Angela Sorgi, Rag. Francesco Mammoli e il Dott. Francesco Cossato, così precisa le conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, stanti gli intervenuti accordi transattivi *inter partes* e le reciproche rinunce, la cessazione della materia del contendere

relativamente ai rapporti processuali intercorrenti tra: (i) Curatela del Fallimento CSP e Francesco Cossato, Orazio Paci, Francesco Mammoli e Angela Sorgi (ii) Sorgi Angela e Assicuratori Lloyd's con integrale compensazione delle spese tra le parti suddette".

All'esito della predetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c., il cui decorso era sospeso nel periodo feriale, sono scaduti il 29/10/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la contumacia di Di Paolo Diego, in qualità di erede di Di Paolo Arnaldo, non costituitosi nonostante la ritualità dell'atto di citazione in riassunzione.

L'eccezione di nullità della citazione per mancata identificazione, in fatto ed in diritto, del tipo di azione di responsabilità promossa è infondata, avendo chiaramente indicato in citazione parte attrice la proposizione di entrambe le azioni: quella sociale di responsabilità (artt. 2392 e 2393 c.c.) e quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), accumulate nel richiamato art. 146 l.f..

Infondata è l'eccezione di estinzione del presente giudizio per rinuncia agli atti ad opera di parte attrice, per aver asseritamente introdotto la curatela, in epoca successiva e dinanzi al medesimo Ufficio Giudiziario, altra causa tra le stesse parti, asseritamente avente il medesimo *petitum* e la medesima *causa petendi*.

Al riguardo, come risulta analiticamente riportato da parte attrice, la causa n° 74885/2014 rg, sempre oggetto di citazione in riassunzione davanti a questa stessa Sezione Specializzata, pur pendendo fra le stesse parti e con medesima *causa petendi* (azione risarcitoria ex artt. 2392, 2393 e 2394 c.c.), si riferisce ad altre condotte di *mala gestio*. Anche per questo motivo, oltre che per il differente stato processuale, non si è dato corso alla richiesta di riunione.

I convenuti Stretti Silvia e Stretti Paolo hanno eccepito l'incompetenza del Giudice adito per effetto di clausola compromissoria contenuta nell'art. 28 dello Statuto della società.

Al riguardo va ribadito, come da giurisprudenza dell'Ufficio e come meglio si vedrà in seguito, che la natura extracontrattuale dell'azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), azione esercitabile anche dal curatore del fallimento (art. 146 l.f.), comporta, a prescindere da ogni considerazione, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della clausola arbitrale contenuta nello statuto della società, alla cui formazione i terzi creditori sono e restano completamente estranei.

A questo punto appare opportuno individuare le parti ancora in lite.

Come già esposto, all'udienza del 27/2/2017, preso atto della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese, era stata dichiarata l'estinzione del rapporto processuale relativamente alla domanda di manleva di Sorgi Angela nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's.

Nel foglio di precisazione delle conclusioni la curatela attrice ha chiesto che fosse dichiarato estinto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., il giudizio tra essa attrice e i convenuti Paci, Sorgi, Mammoli e Cossato (membri del Collegio Sindacale) e tra essa attrice e i convenuti Alizzi Caterina, Stretti Silvia, Stretti Paolo, Stretti Andrea, Stretti Lisa e Stretti Chiara (eredi di Stretti Riccardo) con compensazione delle spese di lite ovvero, in via subordinata, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti degli stessi, sempre con integrale compensazione delle spese di lite.

Per quanto riguarda il rapporto processuale fra la curatela e i sindaci, già si è dato atto del deposito, da parte della difesa di costoro, di foglio di precisazione delle conclusioni, in cui sostanzialmente si è fatto riferimento all'intervenuta definizione di ogni pretesa fra le parti. Inoltre parte attrice ha depositato in pct, in data 13/6/2018, l'accordo transattivo che prevedeva, per quanto qui di interesse, l'impegno alla rinuncia ed accettazione ex art. 306 c.p.c..

Risulta inoltre depositato in pct in data 22/3/2017 dichiarazione dell'avv.to Mariella Cari, difensore dei sindaci, in cui si dava atto del deposito di atto di rinuncia agli atti e alle azioni proposte nei confronti della Curatela del Fallimento Centro Sud Prefabbricati Srl (notificato a mezzo pec in data 9/9/2016) e contestuale accettazione della dichiarata rinuncia da parte della Curatela medesima (notifica ricevuta a mezzo pec in data 9/9/2016) ed era depositata conferente documentazione.

Per quanto riguarda il rapporto processuale fra la curatela e gli eredi Stretti Riccardo, risulta depositato in pct dalla curatela attrice, in data 12/2/2018, dichiarazione di rinuncia agli atti con compensazione delle spese e pedissequa accettazione.

Poiché si verte pacificamente in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, stante la prospettata responsabilità solidale dei convenuti ex art. 2055 c.c. quali amministratori e sindaci della società fallita, può procedersi conferentemente alla dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., senza la necessità che vi sia l'accettazione anche da parte degli altri convenuti, come invece sarebbe necessario nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, anche solo processuale.

Secondo condivisa giurisprudenza un'ipotesi di litisconsorzio necessario di tipo processuale, con conseguente inscindibilità delle domande, si potrebbe avere nel caso in cui, p.es., fosse proposta azione di regresso fra i vari convenuti o comunque domanda che si possa ritenere inscindibilmente connessa con quelle che hanno costituito oggetto di rinuncia (cfr. Cass. 4602/2000): nulla risulta al riguardo per quanto attiene alle altre parti in giudizio, per cui non è necessaria l'accettazione alla rinuncia da parte degli altri convenuti.

Pertanto, in conformità alle richieste formulate dalle parti interessate, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del rapporto processuale intercorso fra la curatela attrice, da una parte, e Orazio Paci, Francesco Mammoli, Francesco Cossato, Angela Sorgi, Caterina Alizzi, Lisa Stretti, Andrea Stretti, Chiara

Stretti, Silvia Stretti e Paolo Stretti, dall'altra, con compensazione integrale delle spese del giudizio.

Il giudizio prosegue pertanto in relazione alla contestata condotta di *mala gestio* di Saponaro Giovambattista, Conforti Silvio e Di Paolo Arnaldo (componenti del CdA nel periodo oggetto di causa) e di Alberi Rolando Alberi, asserito amministratore di fatto della società.

Per praticità espositiva si farà riferimento a Di Paolo Arnaldo, pur se deceduto; solo all'esito, se ed in quanto ne fosse accertata la responsabilità gestoria e l'obbligo di risarcire i danni causati, si sarà riferimento agli eredi.

A questo punto, viste le allegazioni dei suddetti convenuti, si deve verificare se ed eventualmente in quale misura le transazioni intervenute, come da documentazione in atti, fra la curatela e gli eredi Stretti e fra la curatela e i membri del Collegio sindacale possano avere effetto sugli altri convenuti che non hanno transatto.

In comparsa conclusionale il convenuto Saponaro ha allegato, alla luce del deposito da parte della curatela dell'accordo transattivo con gli eredi Stretti, come da ordine del Giudice, che “ ... detta transazione ... risulti, per suo contenuto oggettivo, transazione estintiva dell'intero preteso e residuo debito controverso, di talché, avendo l'ing. Saponaro dichiarato espressamente di volerne profittare, ricorrono tutte le condizioni perché sia considerata transazione che determina cessazione della materia del contendere, ed imponga, così, definizione in rito del giudizio, con ogni consequenziale ed accessoria statuizione (anche in ordine al regolamento delle spese di lite, che, a mente della transazione stessa, e dei suoi contenuti, debbono essere compensate). ...” (cfr. comparsa conclusionale del convenuto Saponaro).

Dunque, è stata dal predetto convenuto, in via principale, eccepita l'intervenuta estinzione dell'intero debito, con conseguente richiesta di pronuncia in rito di cessazione della materia del contendere.

Si tratta di posizione assunta anche dagli altri convenuti.

Da parte sua la curatela ha invece allegato, sulla base degli intervenuti accordi transattivi con alcuni dei convenuti, che “ ... E’ invero giuridicamente infondato l’assunto per cui le due transazioni rispettivamente stipulate dalla Curatela con gli eredi dell’ing. Riccardo Stretti e con i signori rag. Paci, rag. Sorgi, rag. Mammoli dott. Cossato, abbiano estinto l’intera obbligazione dedotta in giudizio, con conseguente liberazione dei convenuti non stipulanti, coobbligati in solido, che hanno dichiarato di volerne profittare. ...” (cfr. comparsa conclusionale).

In punto di fatto, dall’esame degli atti di transazione emerge con chiarezza che la composizione della lite è stata limitata ai soli rapporti interni con i debitori che l’hanno stipulata.

In particolare, nella transazione stipulata in data 20-25/7/16 con i sindaci Orazio Paci, Francesco Mammoli, Francesco Cossato e Angela Sorgi, risulta espressamente indicato che il fallimento “ ... a sua volta – a mero titolo transattivo e senza pregiudizio dei diritti ed azioni dedotti, nei giudizi di cui alla lettera A) e B) delle premesse, nei confronti di tutti gli altri convenuti... dichiara di rinunciare, nei confronti dei signori rag. Orazio Paci, rag. Francesco Mammoli, dott. Francesco Cossato e rag. Angela Sorgi, ad ogni pretesa e diritto derivanti, connessi, relativi e fondati sui fatti, questioni e titoli dedotti nei giudizi di cui alle lettere A) e B) delle premesse del presente atto, qualunque dovesse essere la decisione pronunciata in detti giudizi, nei confronti dei convenuti diversi dai Professionisti” e che “la transazione è pertanto stipulata in deroga al disposto dell’art. 1304 comma 1 c.c., con scioglimento dei Professionisti stipulanti dal vincolo di solidarietà rispetto ai litisconsorti non stipulanti, nei confronti dei quali la curatela Centro Sud Prefabbricati mantiene tutti i propri diritti e proseguirà nelle azioni in corso” (cfr. accordo transattivo del 20/7/2016, prodotto dall’attore in data 13/6/2018 su ordine del Giudice).

Analogamente, nella transazione stipulata dalla curatela con gli eredi Stretti, le parti hanno espressamente convenuto che “ ... convenuti e fallimento si danno reciprocamente atto che con il pagamento della predetta somma di € 16.000,00, ogni

reciproco rapporto scaturente dalle due controversie giudiziarie e comunque ogni e qualsiasi altro rapporto derivante dalla collaborazione a qualsiasi titolo del defunto Riccardo Stretti con la Centro Sud Prefabbricati S.P.A., all'epoca in bonis, è definito e pertanto le due parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione diritto o causa ..." (cfr. accordo transattivo, non datato, prodotto dall'attore in data 13/6/2018).

Dunque, le due transazioni riguardavano non l'intero debito, ma solo la parte a carico dei convenuti che hanno transatto e quindi non hanno determinato l'estinzione dell'intera posizione debitoria.

Di conseguenza non rileva l'affermata volontà degli altri convenuti di volerne profittare ex art. 1304 c.c.; infatti detta disposizione si riferisce alla sola ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore che ha transatto (cfr. Cass. 16087/2018: "*L'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione; né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiara di voler profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale, anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza*").

Pertanto, non riguardando i due accordi l'intero debito, va confermata adesione all'orientamento dell'Ufficio in base al quale, in casi del genere, il debito solidale si riduce in misura pari alle quote transatte (cfr. Cass. 7212/2002) e si scioglie il vincolo solidale fra gli stipulanti e gli altri condebitori, che rimangono così

obbligati nei limiti della loro quota (cfr. Cass. 947/2012; Cass. 8991/2001; Cass. 2931/1999).

Il convenuto Saponaro ha poi eccepito, in via subordinata, che, quand'anche l'intervenuta transazione fra la curatela e gli eredi Stretti non avesse riguardo l'intero rapporto controverso, era peraltro innegabile che detta transazione, così come quella stipulata dalla curatela con i membri del Collegio Sindacale, aveva comunque determinato l'estinzione delle quote del debito controverso facenti capo ai convenuti che avevano stipulato dette transazioni, con conseguente riduzione del debito oggetto di causa, in misura proporzionale alle quote di detto debito, facenti capo ai convenuti che avevano transatto.

In astratto si tratta di soluzione coerente con le superiori premesse, con la conseguenza che -come detto- il debito solidale si riduce in misura pari alle quote transatte e si scioglie il vincolo solidale fra gli stipulanti e gli altri condebitori; mentre in concreto se ne valuterà l'incidenza, qualora, all'esito dell'esame nel merito delle contestazioni attoree, dovesse essere accertata la responsabilità per *mala gestio* dei convenuti ancora in causa e determinato il preteso danno da risarcire.

Passando finalmente al merito, si osserva che la domanda è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

Orbene, premesso che la causa è stata introdotta dopo la riforma della disciplina fallimentare (D.Lgs 5/2006), va ricordato (art. 146, 2° comma, l.f.) che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; ...”.

Benché il nuovo testo dell'art. 146 l.f. non richiami più gli artt. 2393 e 2394 c.c. (rispettivamente azione sociale di responsabilità ed azione dei creditori sociali), come invece espressamente risultava nella precedente formulazione (cfr. art. 146 l.f. vecchio testo: “L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è

esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori”), può ritenersi pacifico che il curatore continui ad esercitare congiuntamente entrambe le azioni, sia quella sociale (art. 2393 c.c.) che quella spettante ai creditori sociali (art. 2394 c.c.), atteso il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.f.; quindi l’azione della curatela ex art. 146 l.f. assorbe e riunisce tanto l’azione sociale di responsabilità quanto l’azione dei creditori sociali (cfr. Cass. 17197/2016: *“L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. Ne consegue che, trattandosi di causa relativa ad obbligazioni risarcitorie, siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. la competenza territoriale si determina, facoltativamente, anche in base al luogo in cui è stato posto in essere l’illecito su cui si fonda la domanda”*).

Nulla peraltro esclude che il curatore possa optare per l’esercizio, in via esclusiva, dell’una ovvero dell’altra azione, che presentano invero una natura diversa -l’azione sociale ex artt. 2392-2393 c.c. è propriamente di natura contrattuale, mentre l’azione spettante ai creditori della società ex art. 2394 c.c. è propriamente di natura extracontrattuale- e conseguentemente una differente disciplina in tema di oneri probatori e di prescrizione (cfr. Cass. 24715/2015: *“L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant’è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti*

essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione”).

Nel caso di specie, viste le deduzioni del fallimento attore, quali desumibili dall'atto di citazione, si devono ritenere proposte indistintamente e contemporaneamente le due azioni, con la conseguenza che la responsabilità dei convenuti (ex amministratori) può essere accertata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto ovvero relativi all'adempimento delle loro funzioni con la diligenza richiesta) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori della società (insufficienza del patrimonio causata dall'inosservanza di obblighi relativi alla conservazione del patrimonio stesso).

Fatta questa premessa, si deve passare ad esaminare la fondatezza o meno della eccezione di prescrizione, sollevata dai convenuti.

Osserva il Collegio che, in relazione all'azione dei creditori sociali, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949, 2° comma, c.c. inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale, che sia oggettivamente conoscibile da tutti i creditori sociali; quindi è necessario collegare il decorso del termine non alla commissione dei fatti integranti la contestata responsabilità ovvero al momento della cessazione dalla carica di amministratore, ma al momento in cui è oggettivamente emersa l'insufficienza del patrimonio sociale, momento che potrebbe in concreto individuarsi prima o anche dopo della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 5287/1998).

Pertanto, è necessario che l'insufficienza del patrimonio sociale, destinato al soddisfacimento dei crediti, risulti da un qualsiasi fatto esteriore, che faccia ritenere che tale situazione potesse essere conosciuta oggettivamente dai creditori sociali (cfr. Cass. 24715/2015) anche senza verifica diretta della contabilità della società, non essendo a tal fine necessario che detta insufficienza debba risultare da un bilancio

approvato dall'assemblea dei soci (cfr. Cass. 20637/2004): in giurisprudenza (cfr. Cass. 8516/2009) si parla di fatti sintomatici da cui desumere l'esistenza di detta insufficienza, che va intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o come insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società (cfr. Cass. 20476/2008; Cass. 941/2005).

Normalmente, in base a presunzione semplice, si individua detto momento con la dichiarazione di fallimento.

Poiché sono gli amministratori, convenuti in giudizio a seguito dell'esperimento di detta azione di responsabilità, ad avere interesse a far decorrere il prima possibile il termine prescrizione quinquennale, è onere di costoro provare, in base a conferente allegazione e con riferimento a specifici elementi di fatto, che l'insufficienza del patrimonio sociale, oggettivamente conoscibile dai relativi creditori, si sia manifestata e sia divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento (cfr. . 17121/10Cass. 941/2005; Cass. 5287/1998).

Al riguardo, come già esposto, risulta che il fallimento è stato pronunciato con sentenza del 10-25/7/2012 a seguito della risoluzione del concordato preventivo, cui era stata ammessa la società con ricorso presentato davanti al Tribunale di Rieti in data 10/12/2009; quindi, anche a voler considerare quest'ultima data, non era ancora decorso il termine quinquennale, di cui all'art. 2949 c.c., al momento della notifica dell'atto di citazione relativo al giudizio davanti al Tribunale di Rieti (novembre 2014), di cui il presente è la prosecuzione a seguito di riassunzione per declaratoria di incompetenza territoriale e funzionale.

L'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.

A confutazione di detta conclusione non milita alcun elemento oggettivo, da cui si possa desumere che l'insufficienza del patrimonio della Centro Sud Prefabbricati S.p.a. a far fronte ai propri debiti sia stata conoscibile da parte dei terzi ancor prima dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della predetta domanda di

ammissione al concordato preventivo, depositata -come detto- in data 10/12/2009, come allegato in citazione.

In relazione alla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali l'art. 2394 c.c. prevede, come del resto similmente prevedeva nel vecchio testo per quanto qui di interesse, che “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale” (1° comma) e che “l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti” (2° comma).

La responsabilità nei confronti dei creditori sociali, di natura extracontrattuale in quanto presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio fra le parti, sussiste appunto nel caso in cui il comportamento degli amministratori sia stato tale da determinare una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo, per difetto, ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.) al soddisfacimento dei debiti assunti nei confronti dei creditori sociali, con conseguente responsabilità degli amministratori, tenuti a risarcire il relativo danno.

Trattandosi di responsabilità aquiliana, riconducibile alla previsione di cui all'art. 2043 c.c., ogni onere allegatorio e probatorio grava sul fallimento attore.

Come autorevolmente ribadito da Cass. SU 26972/2008, la previsione generale di cui all'art. 2043 c.c. presuppone la preventiva dimostrazione, da parte del preteso danneggiato, dell'esistenza degli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile sia a livello soggettivo (dolo o colpa) sia a livello oggettivo (condotta, nesso causale fra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, causata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e danno, che ne consegue: a tal riguardo la giurisprudenza di legittimità, abbandonando la ricostruzione della fattispecie in termini di danno-evento, privilegia infatti l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza) (cfr. per tutte, su quest'ultimo profilo, Cass. 16525/2003 in motivazione: “...*Nella struttura*

della responsabilità aquiliana il danno sia esso patrimoniale che non patrimoniale non si identifica con l'evento illecito (che rimane pur sempre una componente dell'elemento materiale ed, in buona sostanza, del fatto illecito) ma e' una conseguenza dello stesso, cioe' un pregiudizio (o, se si vuole, una perdita intesa in senso ampio, cioe' come elemento negativo rispetto alla situazione preesistente patrimoniale o non patrimoniale) subito dal danneggiato, ...").

Tanto doverosamente premesso al fine del corretto inquadramento della materia e delimitato l'ambito soggettivo della controversia ai soli amministratori di diritto Saponaro, Conforti e Di Paolo e all'asserito amministratore di fatto Alberi, per quanto invece riguarda i profili oggetti, osserva il Collegio che mentre in citazione erano state individuate plurime condotte di *mala gestio*, tali da incidere anche sulla consistenza patrimoniale della società, e si era concluso per la condanna in via solidale dei convenuti al pagamento della complessiva somma di 610.230,00 euro per danni patrimoniali (208.295,00 euro per sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento della GdF + 190.000,00 euro per deposito cauzionale connesso alla vicenda Axa Assicurazioni + 211.935,00 euro per cessione del credito alla Mancini Sollevamenti S.r.l.), all'udienza di precisazione delle conclusioni si è fatto riferimento “ ... al risarcimento di tutti i danni cagionati nella indicata veste alla Società e/o ai creditori sociali, danni che si quantificano in complessivi € 81.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta per ciascuno di tali convenuti provata o di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria; ...” (cfr. conclusioni in epigrafe), così come in sede di comparsa conclusionale il fallimento attore ha richiamato unicamente la vicenda del deposito cauzionale e della cessione di credito, ricollegando a queste sole due vicende la domanda risarcitoria; infatti in comparsa conclusionale di parte attrice è dato leggere che “... Anche a voler sottacere sulle condotte rilevate in sede ispettiva dalla G.d.F., non v'è dubbio come la cessione al Presidente del C.d.A. di denaro per la stipula di polizze vita in luogo della costituzione di una riserva in numerario (come scritturato in contabilità) costituisca un pregiudizio per la massa

dei creditori (ed un enorme abuso da parte di Amministratori e Sindaci). Se si fosse correttamente scritturata l'operazione effettivamente compiuta (di là dalle motivazioni -alquanto opache- per le quali la Società ha deciso di "elargire" al Saponaro delle polizze vita anziché depositare le medesime somme in un conto vincolato all'ordine della Compagnia che doveva emettere le polizze fideiussorie), la Curatela avrebbe avuto un titolo per richiedere al Saponaro le somme erogate in suo favore, e la massa dei creditori avrebbe potuto contare su un aumento dell'attivo fallimentare. ..." e che "... Quanto alla cessione del credito alla Mancini Sollevamenti S.r.l., le deduzioni difensive della controparte sul punto non risultano affatto convincenti, se non altro perché in evidente e stridente contrasto con la tempistica dell'operazione. Se può essere normale per una impresa in bonis accordarsi con una propria subappaltatrice per "girarle" i crediti vantati nei confronti della committente principale, nell'ottica di una proficua e corretta gestione del lavoro e dei futuri rapporti, così non è quando la cedente è sull'orlo del fallimento Orbene, in tale situazione di dissesto oramai conclamato, una siffatta operazione costituisce evidente esempio di mala gestio, in quanto idonea a sottrarre alla massa un credito per destinarlo ad un unico creditore, pur nella consapevolezza che la cessione non avrebbe avuto alcun proficuo effetto sui rapporti commerciali trilaterali (tra debitore principale, cedente e cessionaria), giacché essi erano destinati inevitabilmente a cessare di lì a qualche mese (con la messa in liquidazione della Società). ...", con la conseguenza che "... in definitiva, entrambe le condotte sopra analizzate dimostrano la violazione degli Amministratori e dei Sindaci degli obblighi di vigilanza su di essi gravanti, al fine della conservazione della integrità del patrimonio sociale. ..." (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).

In conclusione, delle tre voci di danno indicate in citazione, risulta non più coltivata quella connessa agli accertamenti della GdF, da cui erano derivate sanzioni per 208.295,00 euro, che deve ritenersi abbandonata.

In ogni caso, quand'anche si volesse esaminare detta originaria doglianza, è agevole rilevare, con riferimento ai due avvisi di accertamento, notificati dall'Agenzia delle Entrate (n° TK3030100153/2010 e n° TK3030100158/2010), con cui erano state comminate sanzioni rispettivamente per 134.012,00 euro e 74.283,00 euro, per un totale appunto di 208.295,00 euro, che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha annullato detti avvisi con sentenza n° 9623/10/14 e sentenza n° 9616/10/14, prodotte dal convenuto Conforti in allegato alla memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c..

Per quanto riguarda la prima contestazione, la stessa è relativa all'appostamento nel bilancio, alla data di presentazione della domanda di concordato, di due depositi cauzionali operati dalla società per complessivi 190.000,00 euro, con riferimento a due distinte polizze fideiussorie emesse da Axa Ass.ni S.p.a. e precisamente la polizza n° 252800 del 27/11/2007, a favore del Fallimento GEIM, escussa dalla curatela con versamento da parte di Axa di 157.328,80 euro, e la polizza n° 257795 del 4/7/2008, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, escussa da Equitalia Gerit S.p.a. con pagamento da parte di Axa di complessivi 216.082,21 euro. Al riguardo il fallimento attore ha allegato che, contrariamente a quanto indicato in contabilità, la società non aveva operato depositi cauzionali a garanzia delle predette polizze, ma aveva corrisposto, in esecuzione di quanto deliberato nella riunione del CdA del 21/11/2007, al Saponaro le relative somme, affinché costui, quale terzo, provvedesse a costituire, non nella qualità di legale rappresentante della società, ma come contraente diretto, le garanzie (polizze vita) di dette polizze fideiussorie; che detta operazione avrebbe dovuto essere riportata in contabilità in modo del tutto diverso, in quanto l'importo di 190.000,00 euro sarebbe dovuto configurare in contabilità come credito nei confronti del Saponaro e non come deposito cauzionale.

In comparsa di risposta il convenuto Saponaro ha allegato che le predette somme gli erano state effettivamente corrisposte per essere subito impiegate per il pagamento delle polizze vita stipulate, da esso convenuto, con la AXA Ass.ni, in

quanto dette polizze erano state pretese e vincolate a garanzia delle fideiussioni che sempre la medesima AXA Assicurazioni aveva rilasciato, in favore della Centro Sud Prefabbricati S.p.a., per garantire il pagamento rateizzato, convenuto con la Curatela del Fall.to GEIM e con il Ministero dello Sviluppo Economico, di pregressi debiti della medesima Centro Sud Prefabbricati S.p.a.; che in tal modo si era potuto provvedere ad onorare detti debiti.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, a prescindere da ogni questione di merito, la contestazione riguarda un'appostazione in bilancio o meglio una pretesa irregolare appostazione in bilancio, avendo invero la curatela allegato che, anziché come deposito cauzionale, l'importo in questione si sarebbe dovuto appostare come voce di credito nei confronti del Saponaro.

Al riguardo va ribadito, come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio cui si intende dare seguito, che le mere irregolarità formali, tanto nella redazione del bilancio quanto nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie (art. 2214 c.c.), non sono di per sé causa di danno e conseguentemente fonte di obbligo risarcitorio a carico dell'amministratore, dovendosi sempre verificare, ai fini risarcitori, l'esistenza di concreti danni patrimoniali sofferti dalla società o dal ceto creditorio in conseguenza della condotta dell'organo amministrativo.

Dunque, le irregolarità formali di per sé non rilevano in termini di risarcimento del danno, unica questione rilevante nei giudizi di responsabilità, e ciò a prescindere da ogni altra implicazione o conseguenza giuridica, eventualmente da far valere in altra sede, se del caso anche penale.

Pertanto, ammesso e non concesso che fosse effettivamente errata, in base alla tecnica ragionieristica, l'appostazione in bilancio delle predette somme, è di tutta evidenza che da ciò non è derivato né deriva alcun danno patrimoniale per la società né alcuna riduzione del patrimonio sociale, dovendo invero le parti far valere le proprie pretese in sede contenziosa.

A conferma di ciò, va rilevato che il convenuto ha chiesto di poter depositare - e poi vi ha provveduto unitamente al deposito in pct del foglio di precisazione delle conclusioni- la sentenza del Tribunale di Rieti n° 632/2017 dell'11/09/2017 (d.ssa Centofanti), relativa appunto alla domanda proposta dalla curatela nei confronti del Saponaro per sentir “ ... accertare e dichiarare che l'odierno convenuto, Ing. Giovambattista Saponaro, sulla scorta di tutto quanto esposto in premessa e della documentazione versata in atti, è debitore nei riguardi dell'istante Curatela per l'importo complessivo di euro 190.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi e sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione di detto importo in favore dell'avente diritto, ovvero e in mero subordine, quella diversa somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, sempre maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del sorto diritto sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese...” e terminata con il rigetto della domanda restitutoria del fallimento.

Si tratta di precedente giurisprudenziale che può sempre essere prodotto; quindi non rileva l'eccezione di tardività della produzione sollevata dalla curatela.

Premesso, per quanto occorrer possa, che la domanda è stata rigettata e che è stata allegata la proposizione di appello, ciò che rileva è che la questione di merito è stata proposta in quel giudizio, introdotto dopo l'introduzione, sempre davanti al Tribunale di Rieti, di questo giudizio di risarcimento danni, poi riassunto davanti al Tribunale di Roma, in cui appunto si prospettavano solo questioni formali di preteso errato appostamento in bilancio, profili peraltro giuridicamente irrilevanti in questa sede risarcitoria: i rispettivi numeri di ruolo generale confermano quanto detto, atteso che il giudizio di risarcimento danni aveva il n° 2511/2013 Rg e riguardava solo il profilo formale dell'appostamento, mentre il giudizio di merito, per la condanna alla restituzione della predetta somma, aveva il n° 2045/2014 Rg .

In conclusione, la domanda della curatela di pretesa *mala gestio* per errato appostamento in bilancio delle somme indicate come debito cauzionale, va rigettata.

L'ultima contestazione riguarda la cessione alla Mancini Sollevamenti S.r.l., con atto sottoscritto in data 10/9/2009, del credito per 211.935,00 euro vantato dalla Centro Sud Prefabbricati S.p.a. nei confronti della Consorzio Etruria Scarl. Al riguardo, benché la cessione riguardi detta complessiva somma, in realtà, come peraltro riportato nello stesso atto di citazione, la cessione aveva riguardato la minor somma di 86.824,52 euro.

A giustificazione di detta cessione il convenuto Saponaro, fin dalla comparsa di risposta, ha allegato che "... detto atto ha costituito null'altro che un elementare adempimento, improntato a diligenza e correttezza nella gestione del rapporto contrattuale con la detta società Mancini Sollevamenti srl, ed in tutto e per tutto rispondente agli interessi e all'utile e proficua gestione dei propri affari da parte della società oggi fallita. ..."; che "... la CSP, infatti, aveva in essere, unitamente ad altro importante contratto risalente al 19.11.2007, sin dal 5.07.2007, un contratto di subappalto con il Consorzio Etruria Scrl, corredato da contratto integrativo 12.9.2007, attinente alla realizzazione di strutture in cemento armato prefabbricate posate in opera presso il cantiere Antinori di Bargino, e detto contratto contemplava la necessità di interventi ed opere che venivano affidate, ed effettivamente eseguite, appunto, dalla Mancini Sollevamenti s.r.l., la quale, in difetto di pagamenti, aveva dichiarato la propria indisponibilità a dare ulteriore corso ai lavori di propria spettanza, lavori essenziali, invece, per poter adempire al contratto di subappalto e poter così conseguire, da parte della CSP, i relativi introiti, come poi, effettivamente avvenuto ..."; che "... L'operazione di cessione del credito, dunque, così come congegnata, e come risultante dalla scrittura (che si produce), costituisce null'altro che un adempimento corretto, diligente, e che ovviamente si sottrae ad ogni e qualsivoglia possibile censura, dal momento che consentiva, ed ha effettivamente consentito, la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere, assicurando che, così, potesse avvenire l'esecuzione dei lavori, e, con essi, il pagamento in favore della subappaltatrice Mancini Sollevamenti, nella misura del 20% (misura corrispondente

alle somme di effettiva spettanza, in dipendenza dei lavori eseguiti, di detta società), ma, e contestualmente, il pagamento, e l'incameramento, in favore della CSP, della quota dell'80% dei corrispettivi maturati ..." (cfr. comparsa di risposta). Alla stessa risultano allegata scrittura privata di cessione del credito del 10/9/2009, missiva via telefax 7/9/2009 indirizzata alla Mancini Sollevamenti e missiva via telefax 4/11/2009 indirizzata alla Consorzio Etruria srl con fattura di riferimento, ad asserita dimostrazione che la cessione stessa non aveva riguardato, automaticamente, l'intero importo, ma solo le quote parziali di detto complessivo importo, corrispondenti alle prestazioni effettivamente eseguite e per le quali risultavano già maturati i crediti di CSP nei confronti della Consorzio Etruria.

Inoltre il convenuto Saponaro ha eccepito come " ...improprio ed incomprensibile ... il riferimento, operato nella citazione avversaria, alla collocazione temporale della cessione di credito nell'imminenza dell'attivazione della procedura di concordato preventivo e della situazione di crisi della società, poiché detta cessione di credito null'altro rappresenta che un atto di certa utilità economica e gestionale per la società poi fallita, e, per di più, un vero e proprio adempimento dovuto, in quanto costituisce pagamento di un debito comunque esistente (a nulla rilevando, a tal fine, i possibili profili revocatori che riguardano l'operazione stessa e che attengono alla sopravvenuta vicenda fallimentare, che, di per se stessa, nessuna rilevanza assume, e può assumere, ai fini del presente giudizio)..." (cfr. comparsa di risposta, a seguito di riassunzione).

Si tratta di difesa sostenuta anche dall'altro convenuto ancora in causa Conforti, amministratore di diritto.

Da parte sua la convenuta Accica, quale erede di Di Paolo Arnaldo, ha eccepito che il proprio dante causa era stato cooptato come presidente del CdA solo in data 30/11/2009, a cessione ormai intervenuta.

Da ultimo il Fallimento attore ha stigmatizzato detta operazione, in quanto non giustificata né giustificabile alla luce della tempistica dell'operazione ed ha

allegato che “... se può essere normale per una impresa in bonis accordarsi con una propria subappaltatrice per “girarle” i crediti vantati nei confronti della committente principale, nell’ottica di una proficua e corretta gestione del lavoro e dei futuri rapporti, così non è quando la cedente è sull’orlo del fallimento ...” (cfr. comparsa conclusionale).

Preliminarmente appare opportuno ricordare -come discorso di carattere generale- che l’inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo può essere desunto non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società (cfr. Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).

Al riguardo, in base al c.d. principio del *business judgement rule* ed al ricordato principio costituzionale sulla libertà di iniziativa economica, gli amministratori non possono essere chiamati a rispondere in ipotesi di mera inopportunità della scelta gestionale adottata né -come detto- è possibile affermare la responsabilità degli amministratori sulla base dei risultati negativi di detta attività gestoria e quindi sulla base di una mera valutazione *ex post*. Va invero ribadito che oggetto di accertamento e di valutazione non è l’atto di gestione in sé e per sé considerato né il risultato conseguito, quanto invece le modalità di esercizio del potere discrezionale e, cioè, la diligenza nella valutazione preventiva dell’iniziativa

economica da intraprendere e dei margini di rischio prevedibili; quindi si può sanzionare solo l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni normalmente richieste per una scelta di quel determinato tipo, operata in quelle determinate circostanze e con quelle determinate modalità.

Nel caso di specie, osserva il Collegio, pur prendendo atto delle allegazioni e della documentazione prodotta dalla difesa dei convenuti Saponaro e Conforti, che si è in presenza di una scelta irrazionale e sicuramente non nell'ottica della prosecuzione dell'attività di impresa, se si considera -come allegato dalla curatela- che la cessione, sia pure parziale, del credito è del settembre 2009, mentre la missiva al Consorzio Etruria Scarl è del 4/11/2009, quando con deliberazione del 4/12/2009 era stato deliberato dal CdA di presentare domanda di concordato preventivo con cessione dei beni, come avvenuto il successivo 10/12/2009, e di stipulare contratto di affitto di azienda con la Ecostrutture Ambiente e Prefabbricazione S.r.l., come avvenuto con scrittura privata con firme autenticate dal notaio Franceschini di Roma (rep. 16/6), come allegato in citazione.

Del resto appare difficile ritenere che l'organo amministrativo non avesse chiara la situazione finanziaria ed economica della società a due mesi dalla presentazione della domanda di concordato preventivo con cessione dei beni; quindi è difficile individuare quello che il convenuto Saponaro -come su riportato- ha definito come "... atto di certa utilità economica e gestionale per la società poi fallita ..." (cfr. citata comparsa di risposta).

Sotto altro angolo visuale, non meno importante, si osserva che la tesi, sostenuta sempre dal convenuto Saponaro, sul fatto che si trattava in ogni caso di "... un vero e proprio adempimento dovuto, in quanto costituisce pagamento di un debito comunque esistente ..." (cfr. comparsa di risposta), trova il suo limite nel più recente orientamento in tema di bancarotta preferenziale e sua incidenza nell'ambito risarcitorio.

Al riguardo ricorda il Collegio che in passato si era affermato in Ufficio l'orientamento, sostenuto da dottrina e giurisprudenza, per cui il pagamento preferenziale, in favore di uno o di alcuni creditori a discapito di altri creditori, poteva comportare una eventuale lesione della *par condicio creditorum*, conseguente al pagamento preferenziale di un creditore anziché di un altro, e quindi dar luogo -al massimo- ad una contesa tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori, ma che ciò non poteva comportare anche un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso; infatti quest'ultima mantiene la medesima consistenza anche in caso di pagamento preferenziale, qualunque sia il creditore beneficiato dal pagamento lesivo della *par condicio* tra quelli aventi diritto di partecipare al concorso.

Dunque, nel dibattito se l'eventuale lesione della *par condicio creditorum*, conseguente al pagamento preferenziale di un creditore anziché di un altro, potesse dar luogo ad un danno per il patrimonio della società, in ipotesi quindi risarcibile su iniziativa del curatore, ovvero se lo stesso si configurasse come atto 'neutro' per la società, dando luogo solo ad una contesa tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori e non anche ad un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso, ci si era orientati in linea di massima, salvo l'ipotesi particolare p.es. di rimborso di finanziamenti al socio creditore che fosse anche amministratore della società debitrice (cfr. Cass. pen. 34505 del 6/6/2014: "*In tema di bancarotta, qualora il socio creditore si identifichi con lo stesso amministratore della società, la condotta di quest'ultimo, volta alla restituzione, in periodo di dissesto, di finanziamenti in precedenza concessi, integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale*"), per la neutralità dell'operazione.

Da ultimo, invece, si è affermato l'orientamento giurisprudenziale per cui il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto possa provocare una riduzione del patrimonio sociale, dovendosi considerare la destinazione di quest'ultimo alla garanzia dei creditori nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale che

espone i creditori medesimi alla falciatura fallimentare, con la conseguenza che il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori (cfr. Cass. SU 1641/2017).

Pertanto, premesso che non risulta allegata l'esistenza in concreto di azioni revocatorie in relazione a detta cessione di credito -al riguardo infatti, sempre nella citata comparsa di risposta del convenuto Saponaro si è fatto riferimento solo "... a possibili profili revocatori ..."-, osserva il Collegio che deve pertanto ritenersi sussistente la condotta di *mala gestio* addebitata agli amministratori, con la conseguenza che gli stessi devono rispondere dei conseguenti danni patrimoniali.

Come risulta dallo stesso atto di citazione, la cessione di credito era stata in concreto per 86.824,52 euro, ma ritiene il Collegio di dover prendere in considerazione la minor somma di 81.000,00 euro, che è stata richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, come riportato in epigrafe.

Nelle conclusioni in citazione era stata avanzata anche richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, ma detta domanda risulta non più coltivata e quindi è da ritenere abbandonata, come risulta dalle conclusioni definitive e dalle argomentazioni sviluppate in sede di comparsa conclusionale dalla curatela attrice.

Di detto danno non risponde il Di Paolo, in quanto la cessione del credito, per stessa allegazione della curatela in citazione, è avvenuta a settembre 2009, prima della cooptazione del predetto come presidente della CdA, avvenuta -come risulta in citazione- in data 30/11/2009; quindi l'assunzione della qualifica è avvenuta anche dopo la comunicazione della cessione del credito al debitore Consorzio Etruria Scarl risalente, come da documentazioni in atti, al 4/11/2009.

Inoltre, è bene evidenziare che la contestazione attorea riguarda l'operazione in sé e non, per ipotesi, l'omissione, da parte di alcuno dei membri del CdA, di iniziative volte a bloccare detta cessione di credito.

Di detto debito non risponde neanche il convenuto Alberi, asserito amministratore di fatto.

Sul punto, valgono le seguenti osservazioni di inquadramento della fattispecie.

In base a condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2586/2014; Cass. 28819/2008; Cass. 6719/2008; Cass. 9795/1999), è amministratore di fatto chi, pur in assenza di una qualsivoglia formale investitura da parte della società, si sia ingerito sistematicamente e non occasionalmente nella gestione sociale, con la conseguenza che, nel caso in cui dovesse in concreto emergere un siffatto esercizio sistematico e completo dell'attività gestoria, sarebbe ipotizzabile una responsabilità in via diretta ed illimitata di costui, in concorso con gli amministratori (di diritto) per l'intera gestione sociale; quindi è necessario fornire, da parte di chi invoca una tale situazione, la prova, in base a conferente allegazione, che vi è stato in concreto un siffatto esercizio sistematico e completo dell'attività gestoria, in ipotesi causativa di danni alla società.

Dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, cui si è sempre richiamato l'Ufficio, va accertato, come elemento imprescindibile, il carattere non occasionale dell'ingerenza nella gestione da parte dell'amministratore di fatto, che pertanto non può essere limitata al compimento episodico ed occasionale di singoli atti eterogenei fra loro.

In tale contesto è stata accertata e riconosciuta detta necessaria sistematicità, significatività e non occasionalità dell'ingerenza gestoria p.es. nei casi di istruzioni informalmente impartite agli amministratori di diritto e da questi sistematicamente osservate nel compimento di atti gestori ovvero nella partecipazione in prima persona ad operazioni patrimonialmente consistenti ovvero nell'ingerenza nell'impartire direttive ai dipendenti della società ovvero nell'acquisto di immobili ed azioni sociali

ovvero nella tenuta delle scritture contabili ovvero ancora nella gestione dei rapporti con le banca e nella operatività sui conti correnti della società, ecc..

Tornando al caso di specie, si osserva che, anche da ultimo, la curatela ha allegato che “... (l)’attività gestoria (fornita dagli “intrecci” societari esposti in citazione) nella fase di attivazione del concordato preventivo della CSP S.p.a. è evidente e innegabile, e va ben oltre la mera attività di consulenza contabile. Dovrà, sul punto, essere valorizzata l’attività del Dott. Rolando Alberi quale (formale) “consulente esterno” della CSP S.p.a., in “combinato disposto” con la sua posizione di: legale rappresentante della Tecnodrill S.r.l. cui la fallita CSP S.p.a. (partecipata per quasi il 30% dalla prima) ha affidato i lavori per la realizzazione del capannone oggetto del contratto di leasing immobiliare di cui alla narrativa; legale rappresentante della E.A.P. S.r.l. al momento della stipula del contratto di affitto di azienda con la CSP S.p.a. in liquidazione; legale rappresentante della Inturasso S.r.l., Società che ebbe a concludere, in prossimità della proposta di concordato, una cessione di quote societarie da parte della CSP S.p.a. con patto di riservato dominio. ...”; che “...(i)l Dott. Rolando Alberi ha inoltre avuto un ruolo centrale anche nella successiva formulazione della domanda di concordato ed anche nella predisposizione e presentazione oggettiva di quegli elementi di fattibilità (contratto di locazione d’azienda con la E.A.P. S.r.l. ed acquisto delle quote di partecipazione con patto di riservato dominio con la Inturasso S.r.l.) che costituivano il fulcro della proposta concordataria. ...”; che “...(p)eraltro, proprio l’inadempimento delle due predette Società (entrambe amministrate dal Dott. Rolando Alberi durante la procedura di concordato preventivo della CSP S.p.a.) ha determinato la risoluzione della procedura con conseguente fallimento della CSP S.p.a. in liquidazione. ...” e che “...(i)l fatto che il Dott. Rolando Alberi figure ad un tempo: consulente esterno della CSP S.p.a., legale rappresentante della Tecnodrill S.r.l. (in liquidazione), della E.A.P. S.r.l. e della Inturasso S.r.l., il suo coinvolgimento in tutte le operazioni sociali più rilevanti ed il ruolo svolto nella predisposizione della proposta concordataria, comprovano che

il medesimo ha effettivamente partecipato alla gestione della Società, pur in assenza di formale nomina ...” con la conseguenza -a detta della curatela- che “ ... E’ indubbia, alla luce della documentazione in atti, una ingerenza del dott. Rolando Alberi nelle scelte gestionali dell’intero gruppo societario riconducibile alla CSP S.p.a., che va molto al di là della mera figura del consulente formalmente rivestita ...” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).

Osserva al riguardo il Collegio che detti elementi non appaiono sufficienti a dimostrare che l’Alberi abbia esercitato in maniera continuativa e sistematica il potere gestorio, in quanto si limitano a porre in evidenza un suo coinvolgimento nella gestione delle società terze con le quali la società *in bonis* ha intrattenuto rapporti economici, senza alcun riferimento ad alcuno specifico comportamento idoneo ad incidere sulla formazione delle scelte gestionali, ad eccezione dello svolgimento dell’attività di consulente, nel cui ambito è stata predisposta la domanda di concordato preventivo, che non può ritenersi sintomatico dell’esercizio di un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto.

Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la domanda attrice anche *in parte qua*.

Per quanto riguarda gli altri due convenuti (Saponaro e Conforti), non vi è dubbio che gli stessi facessero parte del CdA, il Saponaro anche come presidente, in occasione della cessione del credito della cui rilevanza dannosa si è detto.

A questo punto, individuati i soggetti responsabili ed individuato il danno risarcibile, si deve riprendere il discorso sull’incidenza delle transazioni intercorse con parte degli originari convenuti.

Nel ribadire che, irrilevanti essendo le dichiarazioni di volerne approfittare, dette transazioni hanno riguardato solo le quote di responsabilità dei convenuti che hanno transatto, con la conseguenza che -come detto- il debito solidale si riduce in misura pari alle quote transatte -e precisamente una per ciascuno dei sindaci e una per

gli eredi Stretti- e si scioglie il vincolo solidale fra gli stipulanti e gli altri condebitori, che rimangono così obbligati nei limiti della loro quota.

Pertanto, in applicazione dei principi di diritto enunciati nella giurisprudenza di legittimità richiamata in materia di scioglimento di vincolo della solidarietà passiva nel caso di transazioni fatte dal creditore con taluni condebitori relativamente alle quote interne al rapporto di solidarietà, la misura originaria del debito risarcitorio per il danno subito dalla società (81.000,00 euro) è diminuita in proporzione delle quote oggetto di transazione, e idealmente attribuibili ai coresponsabili che hanno definito con il fallimento la rispettiva responsabilità, ed è pari a 36.000,00 euro (81.000,00 euro diviso per 9, numero dei coresponsabili originari = 9.000,00 euro, che va moltiplicato per 4, numero dei coresponsabili in relazione alla cui quota non è intervenuta alcuna transazione = 36.000,00 euro).

Trattandosi di debito di natura risarcitoria e quindi di un debito di valore, deve essere riconosciuta anche la rivalutazione monetaria.

Dunque i convenuti Saponaro Giovambattista e Conforti Silvio, vanno condannati in solido al pagamento, in favore della curatela attrice e a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di 36.000,00 euro, oltre alla rivalutazione monetaria, in base ai noti indici Istat sulla variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data del fallimento (10-25/7/2012) fino alla presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, agli interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Non sono invece dovuti gli interessi compensativi, congiuntamente alla rivalutazione monetaria, per il periodo compreso fra la data del fallimento e l'odierna sentenza, in mancanza di prova del danno da ritardo.

Si rammenta al riguardo che la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore (c.d. danno emergente), mentre per eventuali ulteriori somme, richieste a titolo di risarcimento del danno da

lucro cessante, valgono le seguenti osservazioni, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio.

Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/2002; Cass. 2654/2005), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/2003), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo.

Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vero il consolidato orientamento giurisprudenziale sul danno-conseguenza in antitesi alla ricostruzione dogmatica sul danno-evento e sul danno *in re ipsa* (cfr. fin da Cass. SU 26972/2008), è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 20591/2004; Cass. 22347/2007).

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati più di recente ribaditi anche da Cass. 3355/2010 in motivazione, in cui si è rammentato che “... *nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro*

cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ...”.

Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto ovvero, in questo caso, dalla data del fallimento, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 2654/2005 in motivazione).

Del resto, anche la nota Cass. SU 1712/1995 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente.

In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Nel caso di specie nulla risulta provato dalla parte attrice, in base a conferente allegazione, nei termini su indicati.

Per quanto riguarda il regime delle spese, valgono le seguenti considerazioni.

In relazione al rapporto processuale fra la curatela e i gruppi che hanno transatto è stata concordata la compensazione integrale e di tanto si prende atto.

In relazione al rapporto processuale fra la curatela attrice e Accica Silvana, nella qualità di erede di Di Paolo Arnaldo, stante l'indubbia complessità della controversia (cfr. Corte Cost. 77/2018 in relazione all'art. 92 c.p.c.), le spese di lite vanno compensate per metà e poste per il residuo, liquidato in dispositivo, a carico

della curatela attrice per il grado di soccombenza. Nulla va disposto quanto al convenuto Di Paolo Diego, rimasto contumace.

In relazione al rapporto processuale fra la curatela attrice e Alberi Rodolfo, stante anche in questo caso l'indubbia complessità della controversia (cfr. Corte Cost. 77/2018 in relazione all'art. 92 c.p.c.), le spese di lite vanno compensate per metà e poste per il residuo, liquidato in dispositivo, a carico della curatela attrice per il grado di soccombenza.

In relazione invece al rapporto processuale fra la curatela attrice e i convenuti Saponaro Giovambattista e Conforti Silvio, stante l'esito del giudizio rispetto all'originaria domanda, le spese di lite vanno compensate per metà e poste per il residuo, liquidato in dispositivo, in solido a carico dei due convenuti per il grado di soccombenza.

Per quanto riguarda la liquidazione, si è proceduto, in base al DM 55/2014, alla somma degli importi al valore medio relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' ed allo scaglione '26.001-52.000', tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori. Sull'importo risultante va operata la compensazione su disposta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia di Di Paolo Diego, in qualità di erede di Di Paolo Arnaldo;
- dichiara estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorso fra l'attore Fallimento Centro Sud Prefabbricati S.p.a. in liquidazione e i convenuti Orazio Paci, Francesco Mammoli, Francesco Cossato, Angela Sorgi e Caterina Alizzi, Lisa Stretti, Andrea Stretti, Chiara Stretti, Silvia Stretti, Paolo Stretti, questi ultimi eredi di Stretti Riccardo;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite fra costoro;

- rigetta la domanda attorea nei confronti di Alberi Rodolfo e di Accica Silvana e Di Paolo Diego, questi ultimi due quali eredi di Di Paolo Arnaldo;
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico del Fallimento attore, per il grado di soccombenza, il residuo che liquida, rispettivamente in favore di Alberi Rodolfo e di Accica Silvana nella qualità di erede di Di Paolo Arnaldo, in 3.627,00 euro per ciascuno, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- dichiara che nulla è dovuto, a titolo di spese, nei confronti del convenuto contumace Di Paolo Diego;
- in parziale accoglimento della domanda attrice condanna in solido i convenuti Saponaro Giovambattista e Conforti Silvio al pagamento, in favore dell'attore Fallimento Centro Sud Prefabbricati S.p.a. in liquidazione e a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di 36.000,00 euro, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, come meglio indicato in motivazione;
- compensa per metà le spese di lite e condanna in solido i convenuti Saponaro Giovambattista e Conforti Silvio al pagamento, in favore del fallimento attore, del residuo, che liquida in 3.627,00 euro per compensi professionali e in 1.868,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, 12/2/2019

il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato